

Codice A1305A

D.D. 5 agosto 2016, n. 200

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL), necessari per la costruzione dei nuovi gasdotti: "VARIANTE Potenziamento Allacciamento BARRE ITALIA" e "RIFACIMENTO Allacciamento 1^ Presa Comune di Novi Ligure", nonche' deduzioni alle osservazioni presentate dagli aventi diritto.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata in data 03.04.2015 alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Torino – Corso Taranto 61/A – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, tra gli altri, dei seguenti nuovi gasdotti: "VARIANTE Potenziamento Allacciamento BARRE ITALIA - DN 200 (8") - 64 bar" e "RIFACIMENTO Allacciamento 1^ Presa Comune di Novi Ligure - DN 200 (8") - 75 bar", tutti localizzati nel Comune di NOVI LIGURE (AL), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, nella seduta del giorno 15.07.2015, presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 934 in data 14.12.2015 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 03.04.2015;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. B);

3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente adozione di variante urbanistica, relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato e comprendente la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas), avente le seguenti ampiezze:

- metri 13.50 per parte dall'asse della tubazione per il gasdotto "RIFACIMENTO Allacciamento 1^ Presa Comune di Novi Ligure";
- metri 11.50 per parte dall'asse della tubazione per il gasdotto "VARIANTE Potenziamento Allacciamento BARRE ITALIA".

4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Considerato che con la sopraccitata determinazione n. 934/2015, il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e dell'art. 10 L. R. 40/1998 e s.m.i., aveva escluso il progetto del gasdotto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata in data 16.02.2016 da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici, allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio dei nuovi gasdotti:

- la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario per soddisfare sia le attuali richieste delle utenze civili ed industriali che il previsto sviluppo del mercato locale;
- la risoluzione delle interferenze tra le nuove strutture ferroviarie della linea AV/AC Milano – Genova "Terzo Valico dei Giovi" e gli impianti esistenti che, con il loro attuale posizionamento, ne impediscono la realizzazione.

Visto il Piano particellare trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso, con il colore verde e con il colore puntinato marrone, le aree interessate, rispettivamente, da servitù di gasdotto, occupazione temporanea e servitù di passaggio carrabile/pedonale, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali datate 05.04.2016, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, avvenuta in data 29.04.2016, ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di NOVI LIGURE (AL), dal 28.04.2016 al 18.05.2016.

Dato atto che, a seguito delle comunicazioni di cui sopra, i seguenti aventi diritto - Ditta "GIUGGIA Costruzioni S.r.l.", con sede legale a Villanova Mondovì (CN), via Cave n. 28/3 - in qualità di proprietaria dei terreni censiti al N.C.T. di NOVI LIGURE (AL) - Fg. 42 – mapp. 374, 375 e 403 nonché beneficiaria di Contratto di Opzione a Titolo Oneroso sul terreno di cui al Fg. 42 – mapp. 121 - nonché - Ditta "SPESSA Calcestruzzi S.r.l.", con sede legale a Castagnole Lanze (AT), via Acquedotto n. 17 - in qualità beneficiaria di Contratto Preliminare di Compravendita a

Titolo Oneroso dei terreni censiti al N.C.T. di NOVI LIGURE (AL) - Fg. 42 – mapp. 48, 120, 125 e 200, con note datate 16.05.2016 e 17.05.2016, hanno formulato le seguenti osservazioni:

Premesso che:

1. sui terreni di cui al Fg. 42 - mappali 48, 120 e 200 - con Permesso a Costruire n. 1 in data 04.01.2012 rilasciato dal comune di Novi Ligure ai proprietari Signori GUIDO Vanda, MIGNACCO Giorgio e MIGNACCO Marina - erano stati autorizzati i lavori di formazione di terrapieno con riporto di terreno vegetale per un volume complessivo di circa 36.500 mc. (come da progetto del Geom. Priano di Serravalle Scrivia);
2. i predetti lavori erano iniziati in data 04.01.2013 ed in data 24.12.2015, è stata chiesta la proroga di tale permesso per ulteriori due anni.
3. per i terreni di cui al Fg. 42 - mappali 121, 374, 375 e 403 che sono nella sua disponibilità, in data 22.01.2016 la Ditta “GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l.” sopra generalizzata ha depositato presso il Comune di Novi Ligure (AL) una nuova istanza di Permesso di Costruire relativa a lavori di rimodellamento dei terreni citati mediante formazione di terrapieno in materiale naturale per un volume complessivo di circa 600.000 mc., che raggiunge un'altezza massima di 20 metri in corrispondenza del tracciato del metanodotto (come da progetto dell'Ing. Cuniberti di Mondovì);
4. il nuovo terrapieno costituirebbe la prosecuzione/completamento dei lavori autorizzati nel 2012;
5. il tracciato del gasdotto approvato dalla Regione impedisce la realizzazione/completamento dei terrapieni di cui al permesso del 04.01.2012 ed all'istanza del 21.01.2016.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di evitare interferenze alla realizzazione dei propri progetti, chiedono a SNAM Rete Gas S.p.A. di:

- studiare un percorso alternativo del nuovo metanodotto attraversante i terreni di che trattasi;
- adottare gli accorgimenti tecnici necessari per consentire la formazione del terrapieno sopra citato.

Vista la nota n. 586 in data 10.07.2016 con la quale SNAM Rete Gas S.p.A., con riferimento alle osservazioni presentate dalle Ditte “GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l.” e “SPESSA Calcestruzzi S.r.l.” sopra generalizzate, ha precisato che dette richieste, seppur comprensibili, non possono essere prese in considerazione per le seguenti principali motivazioni:

- con Determina Dirigenziale n° 934 del 14 Dicembre 2015 la Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, ha definitivamente approvato il progetto emarginato, dichiarato la pubblica utilità dell'opera nonché apposto il vincolo preordinato all'esproprio sul tracciato della tubazione presentato dalla scrivente Società.
- il tracciato di progetto, approvato dalla Regione Piemonte, risulta essere tecnicamente il solo fattibile in quanto fortemente vincolato dall'unica possibilità di attraversamento della futura galleria della linea ferroviaria AC/AV Milano – Genova Terzo Valico dei Giovi (accuratamente e puntualmente definito con COCIV e regolarmente autorizzato da RFI);
- la richiesta di modifica del tracciato risulta essere ampiamente tardiva in quanto giunta a procedimento concluso e, comunque, non coerente rispetto alle modalità previste dalla vigente normativa (D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.), alle quali SNAM Rete Gas e codesta Spettabile Amministrazione si sono coerentemente attenute.
- questa Società con spirito collaborativi, esprime sin d'ora la propria disponibilità ed auspicio ad un incontro con le sopra menzionate Società, volto a definire/concordare modalità tecnico/operative che possano contemperare le reciproche esigenze progettuali finalizzate a far coesistere in sicurezza le due opere di che trattasi.

Riguardo alle istanze depositate presso il Comune di Novi Ligure (AL), si fa presente quanto segue:

1. secondo il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo Unico dell'Edilizia) “...il rilascio del Permesso a Costruire non comporta limitazioni ai diritti dei terzi...” (art. 11);

2. inoltre il predetto Decreto prevede che “..in caso di contrasto dell’intervento con le previsioni di Strumenti Urbanistici adottati, ogni determinazione sulla domanda è sospesa...” (art. 12);
3. secondo l’art. 30 comma 3 della Legge n. 98/2013, i termini di inizio e di ultimazione lavori indicati nei Permessi a Costruire rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge (21.08.2012) sono prorogati di 2 anni a richiesta dell’interessato a condizione che:
- il termine non sia ancora scaduto;
 - gli interventi previsti non siano in contrasto con nuovi Strumenti Urbanistici approvati o adottati.
4. il Provvedimento regionale di autorizzazione n° 934 del 14 Dicembre 2015, con il quale, tra l’altro, è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio sul tracciato della tubazione presentato da SNAM Rete Gas S.p.A., ha efficacia di Variante Urbanistica al P.R.G. di NOVI LIGURE (AL) ed è immediatamente efficace in quanto provvedimento conclusivo di Conferenza dei Servizi (Legge 241/1990 e s.m.i.).
5. alla luce di quanto sopra esposto sia l’istanza di proroga del Permesso a Costruire n. 1/2012 (24.12.2015), sia la nuova istanza (21.01.2016) non potrebbero essere accolte dal Comune.

Considerato che, in conformità alle deduzioni di SNAM Rete Gas S.p.A. che si condividono, ed alla luce dei rilievi sopra esposti, le osservazioni presentate dalle Ditte GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. e SPESSA Calcestruzzi S.r.l. sopra generalizzate, non possono essere accolte.

Considerato che riguardo al Comune di NOVI LIGURE (AL), poiché risulta agli atti di questa Struttura un Decreto Commissariale (emesso a conclusione di accertamento demaniale) di Chiusura Operazioni e Dichiarazione di Inesistenza di Usi Civici datato 16.05.1972, nel territorio Comunale non parrebbero esservi terreni vincolati.

Ravvisata pertanto la necessità di rilasciare il richiesto provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione servitù, come richiesto da SNAM, in quanto senza i nuovi gasdotti di cui all’oggetto, gli impianti esistenti rimanendo nell’attuale posizione impedirebbero la realizzazione delle nuove strutture ferroviarie della linea AV/AC Milano – Genova “Terzo Valico dei Giovi”.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell’ammontare delle relative indennità.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposto l’asservimento degli immobili siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL), interessati dal tracciato dei seguenti nuovi gasdotti: “VARIANTE Potenziamento Allacciamento BARRE ITALIA - DN 200 (8”) - 64 bar“ e “RIFACIMENTO Allacciamento 1^ Presa Comune di Novi Ligure - DN 200 (8”) - 75 bar“, meglio individuati con il colore rosso barrato nell’Allegato Piano Particellare che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

L’asservimento é sottoposto alla condizione sospensiva prevista all’art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;

- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 2

L'imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

1. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.
2. L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
3. La costruzione di due manufatti accessori fuori terra sui mappali 125/148 e 110 del Fg. 36 del Comune di NOVI LIGURE (AL), con relativi accessi carrabili.
4. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di:
 - metri 13.50 per parte dall'asse della tubazione per il gasdotto "RIFACIMENTO Allacciamento 1^ Presa Comune di Novi Ligure";
 - metri 11.50 per parte dall'asse della tubazione per il gasdotto "VARIANTE Potenziamento Allacciamento BARRE ITALIA";nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa.
5. Il diritto di SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
6. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
7. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
8. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
9. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL), interessati dal tracciato dei seguenti nuovi gasdotti: "VARIANTE Potenziamento Allacciamento BARRE ITALIA - DN 200 (8") - 64 bar" e "RIFACIMENTO Allacciamento 1^ Presa Comune di Novi Ligure - DN 200 (8") - 75 bar", meglio identificati con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario ovvero, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti di SNAM Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposta la servitù di passaggio carrabile/pedonale a carico dei seguenti terreni:

1. Comune di NOVI LIGURE (AL) - N.C.T. - Fg. 42 - parte mappali 59 – 390 e 392 - mediante l'asservimento di strada interpoderale già esistente, compreso un tratto da ampliare/rettificare a cura di SNAM;
2. Comune di NOVI LIGURE (AL) - N.C.T. - Fg. 42 - parte mappali 156 - 160 – 161 – 162 – 163 e 165 nonché Fg. 48 - parte mappali 159 - 246 – 258 e 392 - mediante l'asservimento di tratti di strade e piazzali asfaltati già esistenti;

I predetti terreni, meglio individuati con il colore marrone puntinato nell'Allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1, sono necessari per consentire il collegamento dei manufatti che garantiscono il funzionamento in sicurezza del nuovo gasdotto alla viabilità pubblica.

L'asservimento é sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 5

Le osservazioni presentate dagli aventi diritto in premessa generalizzati, Ditta "GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l." di VILLANOVA MONDOVI' (CN) e Ditta "SPESSA Calcestruzzi S.r.l." di CASTAGNOLE LANZE (AT), sono decise in conformità a quanto riportato in premessa e che integralmente si richiama.

ART. 6

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione alle operazioni di immissione nel possesso dei terreni interessati - che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui ai precedenti artt. 1, 3 e 4, il luogo, il giorno e l'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di asservimento - sarà notificato, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., ai proprietari dei fondi ed agli altri aventi diritto, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 10.

ART. 7

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori, come meglio quantificata nell'Allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..

ART. 8

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita nell'Allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione, (ovvero di crescita), in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 9

I proprietari interessati sono invitati, entro i trenta giorni successivi all'immissione in possesso, a comunicare per iscritto al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche — Espropri — Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., se condividono l'indennità offerta ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento regionale sarà disposto il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge.

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura Regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione delle indennità definitive di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia (ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), indicandone (in modo leggibile) le complete generalità.

E' posta a carico della SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 10

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere di SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili, (anche unitamente all'avviso contenente le indicazioni di cui all'art. 6 del presente provvedimento), in ogni caso almeno sette giorni prima della data prevista per la sua esecuzione.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente tali adempimenti il presente provvedimento diventerà esecutivo e sarà, a cura e spese di SNAM Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

ART. 11

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 12

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente Responsabile
(Dr. Marco Piletta)